



8 GIU. 2020
8 GIU. 2020

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 23 GIUGNO 2019

Il giorno 23 giugno 2019 alle ore 10:00 in prima convocazione e alle ore 10:30 in seconda convocazione, presso la propria sede sociale di via Ponte Merlo, 2 in Grignano Polesine – Rovigo, regolarmente convocata dal Presidente Nalin Alessio con circolare nr.05/19 del 27.05.2019, si è svolta l'Assemblea Straordinaria dell' **Associazione Micologica Bresadola di Rovigo**, al fine di discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

- nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea;
- adeguamento dello Statuto al modello Regionale con modifica denominazione, finalizzati all'iscrizione al Registro Regionale delle A.P.S. (L. 383/2000; L.R. 27/2001 art. 43 e D. Lgs. 117/2017 artt. 101 co. 2 e 102 co. 4);
- varie ed eventuali.

Per il Consiglio direttivo sono presenti Nalin Alessio Presidente, Pelucchi Valerio Vice Presidente, Bragato Renzo Tesoriere, Pavan Giorgio Segretario ed i Consiglieri Callegari Fabio, Callegaro Sergio, Cattozzo Massimo, Galozzi Moreno, Ganesella Marco, Milan Tarcisio e Osti Loredana.

Alle 10:30 risultano fisicamente presenti nr. 28 soci: 24 dei quali con delega regolarmente attribuita, per un totale di 52 soci rappresentati. Appurato che il numero legale è stato raggiunto, l'Assemblea può regolarmente iniziare i lavori.

Alle 10:40 il Presidente dichiara aperta l'Assemblea e chiede autorizzazione per attribuire le seguenti mansioni: a presiedere l'assemblea Nalin Alessio, a fungere da segretario Pavan Giorgio e per il ruolo di scrutatori Bragato Renzo e Callegari Fabio. L'assemblea autorizza all'unanimità quanto proposto.

Il Presidente prima di procedere alla lettura del nuovo Statuto, ricorda ai presenti che tale convocazione si rende necessaria per poter apportare modifiche statutarie (fra cui la modifica della denominazione dell'associazione in **Associazione micologica Bresadola A.P.S.- gruppo di Rovigo**) necessarie al fine della costituzione come A.P.S. Il Presidente procede quindi alla lettura integrale dello Statuto aggiornato secondo le indicazioni richieste dalla Regione Veneto. Al termine viene aperta la discussione che si esaurisce con la richiesta di alcuni chiarimenti in merito agli articoli letti. Si procede quindi alla votazione; nessun voto contrario, nessun astenuto, approvazione all'unanimità.

Varie ed eventuali: il Presidente informa che A.M.B. nazionale ha comunicato l'aumento a decorrere dal 2020 della quota annua che i gruppi devono corrispondere da euro 13,00 ad euro 15,00. Propone pertanto all'Assemblea l'aumento della quota associativa da euro 25,00 ad euro 30,00 e pone ai voti la proposta. Approvazione all'unanimità.

Anno di costituzione 1976. Codice Fiscale n. 80007990296. Registrato all'ufficio del Registro di Rovigo n. 2564/98. Iscritto nel Registro Regionale del Veneto, Associazioni Volontariato n. 030059/91. Iscritto nel Registro Associazioni Volontariato sez. Tempo Libero n. 01/98, Comune di Rovigo - SEDE: Via Ponte Merlo, 2 Grignano Polesine - 45100 Rovigo (Tutti i lunedì ore 21.00). Tel. 340/2968697 Mail: amb_rovigo@libero.it - www.bresadolarovigo.altervista.org

ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA DI ROVIGO



Alle 11,40, esauriti gli argomenti, l'Assemblea viene sciolta.

Rovigo, 23 Giugno 2019

Il Presidente

Alessio Nalin



Il Segretario

Giorgio Pavan



La presente è copia conforme dell'
originale scrittura privata qui re-
gistrata il 8 GIU. 2020
685 serie 3
Esente

L'ADDETTO (*)

Lucia Previato

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale ad interim Rodolfo Saraco





ART. 1

(Denominazione e sede)

1. È costituita nel rispetto del D.Lgs. 112/2017, del Codice Civile e della normativa in materia Tercio del Terzo Settore denominata: "ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA A.P.S. - Gruppo di Rovigo".

L'Associazione A.P.S. potrà essere inserita nella denominazione, in via automatica o sarà

ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA A.P.S. - GRUPPO DI ROVIGO

STATUTO SOCIALE

ART. 2

(Sistema)

1. L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., come modificato dalla legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la attuazione degli aspetti organizzativi più pertinenti.

ART. 3

(Effetto dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua approvazione gli associati all'assemblea; esso costituisce il regolamento fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Anno di costituzione 1976. Codice Fiscale n. 80007990296. Registrata all'ufficio del Registro di Rovigo n. 2564/98. Iscritta nel Registro Regionale A.P.S. con n. 0086 del 29/11/19. Iscritta nel Registro Associazioni Volontariato sez. Tempo Libero n. 01/98, Comune di Rovigo. C.C.P. n. 11464450 - Sede: Via Ponte Merlo, 2 Grignano Polesine (tutti i lunedì dalle ore 21:00) - 45100 Rovigo - Tel. 340/2968697 - Mail: amb.ro@gmail.com - PEC: micologia@pec.bresadolarovigo.it - Sito web: www.bresadolarovigo.it





ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è redatto secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 del codice civile.

ART. 5

(Autonomia del gruppo, doveri e rapporti con la sede centrale)

ART. 1

(Denominazione e sede)

1. E' costituito nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA A.P.S. - Gruppo di Rovigo".
L'acronimo A.P.S. potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.
2. Essa assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta apartitica e aconfessionale. Essa aderisce all'Associazione Micologica Bresadola (A.M.B.) rispetto alla quale gode di piena autonomia gestionale, patrimoniale e finanziaria.
L'Associazione, già denominata "Gruppo Micologico di Rovigo" e fondata a Rovigo il 7 Dicembre 1976, riunisce i cultori della micologia e chiunque abbia interesse alla conoscenza e conservazione del patrimonio botanico ed ambientale.
3. Essa opera nel territorio della Regione Veneto.
4. La sede legale del Gruppo è in via Ponte Merlo, 2 a Grignano Polesine, nel Comune di Rovigo e la sua durata è indefinita. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

1. L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.





ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

2. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Autonomia del gruppo, doveri e rapporti con la sede centrale)

1. Sono regolati dagli artt. 7, 8 e 9 dello Statuto nazionale dell' A.M.B. che si ritengono qui integralmente trascritti.

ART. 6
(Finalità e Attività)

1. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare l' Associazione si propone di:
 - a. promuovere una cultura ecologica, intesa sia come conoscenza delle problematiche relative alla tutela e al miglioramento degli ecosistemi naturali, sia come promozione dei comportamenti relativi;
 - b. promuovere lo studio dei funghi e dei problemi connessi alla micologia, con tutte le iniziative atte a raggiungere lo scopo;
 - c. promuovere sul piano locale e nazionale la razionalizzazione e l'ammodernamento della normativa relativa alla raccolta e allo studio dei funghi, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente ed alla ricerca scientifica;
 - d. raccogliere materiale didattico, bibliografico e scientifico relativo alla micologia e alle scienze affini per metterlo a disposizione degli associati, anche mediante la stampa e diffusione di bollettini, riviste, periodici e pubblicazioni in genere attinenti alla micologia;
 - e. collaborare e promuovere iniziative comuni con Enti, Istituzioni e Associazioni che perseguono finalità analoghe;
 - f. promuovere l'educazione sanitaria relativa alla micologia;
 - g. promuovere con ogni opportuna iniziativa una coscienza ecologica e micologica presso i giovani e nelle scuole;
 - h. organizzare Corsi di formazione per il rilascio del "patentino di abilitazione alla raccolta funghi epigei spontanei";
 - i. disporre Corsi di aggiornamento per i micologi già formati;
 - j. coordinare escursioni in ambienti boschivi a scopo didattico - formativo riservato agli associati.
2. La/e attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, sono indicate all' Art. 5, comma 1, lettere D, E, F, H, I, del D. Lgs. 117/2017:





- D) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- E) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- F) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- H) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

3. A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- lezioni con proiezioni e/o con materiale fresco;
 - dibattiti;
 - interventi su richiesta presso scuole, università popolari, comuni, ecc...;
 - mostre;
 - articoli di giornale;
 - escursioni guidate.
4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
5. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 7
(Ammissione)**

1. Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
2. Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle

Anno di costituzione 1976. Codice Fiscale n. 80007990296. Registrata all'ufficio del Registro di Rovigo n. 2564/98. Iscritta nel Registro Regionale A.P.S. con n. 0086 del 29/11/19. Iscritta nel Registro Associazioni Volontariato sez. Tempo Libero n. 01/98, Comune di Rovigo. C.C.P. n. 11464450 - Sede: Via Ponte Merlo, 2 Grignano Polesine (tutti i lunedì dalle ore 21:00) - 45100 Rovigo - Tel. 340/2968697 - Mail: amb.ro@gmail.com - PEC: micologia@pec.bresadolarovigo.it - Sito web: www.bresadolarovigo.it





associazioni di promozione sociale. Qualora ad aderire sia un' associazione, il diritto di voto in assemblea potrà essere esercitato dal solo Presidente pro tempore, o in caso di impedimento di costui, da uno dei soci, su delega scritta del Presidente.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
4. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
5. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.
6. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
7. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
8. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
9. La qualifica di socio si acquisisce con il versamento della quota associativa annuale riservata all'A.M.B. nazionale e del contributo associativo riservato al Gruppo di Rovigo.
10. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
11. Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari, in esenzione dal pagamento della quota sociale per particolari meriti nei confronti della micologia e del Gruppo stesso. Essi non hanno diritto di voto, né di accedere a cariche sociali.

ART. 8 (Diritti e doveri degli associati)

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- ricevere gratuitamente il bollettino nazionale "Rivista di Micologia";
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa,
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

e il dovere di:

Anno di costituzione 1976. Codice Fiscale n. 80007990296. Registrata all'ufficio del Registro di Rovigo n. 2564/98. Iscritta nel Registro Regionale A.P.S. con n. 0086 del 29/11/19. Iscritta nel Registro Associazioni Volontariato sez. Tempo Libero n. 01/98. Comune di Rovigo. C.C.P. n. 11464450 - Sede: Via Ponte Merlo, 2 Grignano Polesine (tutti i lunedì dalle ore 21:00) - 45100 Rovigo - Tel. 340/2968697 - Mail: amb.ro@gmail.com - PEC: micologia@pec.bresadolarovigo.it - Sito web: www.bresadolarovigo.it





- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 9 (Volontario e attività di volontariato)

1. L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
3. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 10 (Perdita della qualifica di associato)

1. La qualità di associato si perde per mancato pagamento della quota sociale, morte, recesso o esclusione.
2. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con possibilità di appello all'assemblea entro 30 giorni e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.
4. Qualora il comportamento del socio si configuri come danno al prestigio e all'immagine dell'Associazione nazionale, la proposta di esclusione spetta al Consiglio Direttivo nazionale che la sottopone alla ratifica dell'assemblea dei delegati. Contro la proposta di espulsione è ammesso ricorso al Collegio nazionale dei Probiviri entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Sia la notifica della proposta che il ricorso devono essere effettuati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
5. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.
6. I soci comunque cessati non potranno chiedere il rimborso delle quote associative e dei contributi versati, né avranno alcun diritto sul patrimonio sociale o a qualsivoglia forma di liquidazione per l'attività prestata.





ART. 11

(Riabilitazione)

1. L'ex Socio, a suo tempo espulso, può chiedere la riabilitazione, trascorsi almeno due anni dalla espulsione, e sempre che le eventuali cause che la determinarono siano state rimosse. La richiesta è presentata al Consiglio Direttivo, di Gruppo o nazionale, che ha proposto la espulsione e che deciderà in merito. Tale decisione è sottoposta alla ratifica, secondo il caso, dell'Assemblea dei Soci del Gruppo o dell'Assemblea nazionale dei Delegati dell'AMB.

ART. 12

(Compiti dell'Assemblea)

ART. 12

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo (qualora a norma di legge si prefiguri l'obbligo di avvalersene);
- Organo di revisione legale dei conti (qualora a norme di legge si prefiguri l'obbligo di avvalersene).

ART. 13

(L'assemblea)

1. L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. E' l'organo sovrano.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
3. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.
4. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per





l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

5. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera o e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.
6. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
7. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.14 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva le relazioni, il bilancio di esercizio e il bilancio sociale quando previsto predisposti dal consiglio direttivo;
- elegge i propri delegati all'assemblea nazionale dell'A.M.B.;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera in via definitiva sull'esclusione degli associati.

ART. 15 (Assemblea ordinaria)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.





2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 16

(Assemblea straordinaria)

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. Se prevista anche per l'assemblea straordinaria, la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima.

ART. 17

(Consiglio Direttivo)

- Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il consiglio Direttivo è composto da numero 11 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.
 3. Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati consecutivi.
 4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
 5. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:
 - amministra l'associazione;
 - convoca l'assemblea dei soci;
 - attua le deliberazioni dell'assemblea;
 - predispone le liste elettorali;
 - nomina e revoca i componenti di eventuali organi operativi;
 - conferisce l'incarico di membro del Comitato Scientifico nazionale;
 - predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 - predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;



- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- nomina commissioni e conferisce incarichi per il raggiungimento di fini statutari o in attuazione di delibere dell'assemblea o del Consiglio Direttivo stesso;
- stabilisce di anno in anno la quota associativa;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
- Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 6. Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal Consiglio Direttivo assieme agli altri componenti dello stesso.
- 7. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

ART. 18 (Il Presidente)

1. Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
4. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 19 (Organo di controllo)



1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
4. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20

(Organo di Revisione legale dei conti)

1. E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 21

(Libri sociali)

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli aderenti tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e degli eventuali altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.





ART. 22
(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
- quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - attività di raccolta fondi;
 - rimborsi da convenzioni;
 - proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 23
(I beni)

1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 24
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 25
(Bilancio)

1. Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative



norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 26 (Bilancio sociale)

1. E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 (Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 28 (Personale retribuito)

1. L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 29 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

1. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30 (Responsabilità dell'associazione)

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono



personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 31
(Assicurazione dell'associazione)

1. L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 32
(Devoluzione del patrimonio)

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 32
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 33
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Rovigo, 26 Giugno 2019

Il Presidente

Nalin Alessio

Il Segretario

Pavan Giorgio

Anno di costituzione 1976. Codice Fiscale n. 80007990296. Registrata all'ufficio del Registro di Rovigo n. 2564/98. Iscritta nel Registro Regionale A.P.S. con n. 0086 del 29/11/19. Iscritta nel Registro Associazioni Volontariato sez. Tempo Libero n. 01/98, Comune di Rovigo. C.C.P. n. 11464450 - Sede: Via Ponte Merlo, 2 Grignano Polesine (tutti i lunedì dalle ore 21:00) - 45100 Rovigo - Tel. 340/2968697 - Mail: amb.ro@gmail.com - PEC: micologia@pec.bresadolarovigo.it - Sito web: www.bresadolarovigo.it

